



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Francesco Parisoli

Presidente

dott.ssa Simona Boiardi

giudice rel

dott. Stanzani Maserati Niccolò

giudice

ha emesso il seguente provvedimento nella procedura iscritta al n.

R.G.

DECRETO

rilevato che, in data 28 marzo 2024 ha depositato ricorso ai sensi degli artt. 37, 39, 40, 44, 54, comma secondo (primo e secondo periodo), e 55 CCII, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 39, comma terzo, CCII riservandosi di presentare (i) la proposta e il piano concordatari in continuità indiretta ex art. 84, comma secondo, CCII e seguenti, in uno con l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi primo e secondo, CCII; ovvero, in subordine, (ii) la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 54 e seguenti CCII, con la documentazione di cui all'art. 39, comma primo, CCII ovvero la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'art. 39, commi primo e secondo CCII;

rilevato che, con decreto adottato in data 29 marzo 2024, comunicato il successivo 2 aprile, l'intestato Tribunale, in accoglimento del Ricorso, ha concesso alla Società il termine di giorni sessanta ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, decorrente dalla data di pubblicazione del Ricorso nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia, nominando quale Commissario giudiziale il dott. (il 2 aprile 2024 il Ricorso e il Decreto sono stati iscritti nel Registro delle Imprese territorialmente competente);

rilevato che con successivo decreto del 10/11 aprile 2024, il giudice delegato ex art. 55, comma primo, CCII, acquisito il parere favorevole del Commissario giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma terzo, CCII, ha confermato le misure protettive (tipiche) già operanti dal precedente 2 aprile, fissando la durata delle stesse in giorni centoventi;

rilevato che, data 31 maggio 2024, la Società ha depositato istanza ex art. 44, comma primo, lett. a), CCII, per richiedere al Tribunale di Reggio Emilia una proroga di sessanta giorni del termine - con scadenza al 3 giugno 2024. A parere di la proroga del termine si rendeva necessaria al fine di: (i) conseguire la ricezione di offerte vincolanti da parte dei soggetti economici interessati all'acquisto dei rami d'azienda di proprietà della Società; (ii) quindi avviare, previa auspicata autorizzazione del Tribunale, le procedure competitive; e, conseguentemente, (ii) ultimare la stesura del piano e della proposta concordatari;

rilevato che, con decreto adottato in data 3 giugno 2024, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società, ha concesso una proroga di giorni 60 del termine per la presentazione della proposta concordataria o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, avendo constatato *«la complessità, in ragione della natura e delle dimensioni della società, di definire i perimetri aziendali (effettuando le stime relative) al fine di valutare adeguatamente le proposte degli operatori interessati ad acquisire la maggior parte del complesso aziendale nel prosieguo delle trattative»*;

rilevato che il nuovo termine ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, scadrà il prossimo 2 agosto 2024;

rilevato che la società proponente ha chiesto l'autorizzazione ex art. 46 commi primo e secondo e 91 comma CCII all'instaurazione di una procedura competitiva per la vendita in blocco dei rami d'azienda denominati Divisione meccanica e Divisione plastica di proprietà di _____ sito in _____

_____ con esclusione dei rami d'azienda costituenti la Divisione conto terzi (reparti capsule caffè e profumi) in base ad offerta irrevocabile di _____ per sé o per società di diritto italiano di nuova costituzione, interamente controllata, che si riserva di indicare anteriormente alla partecipazione alla procedura competitiva, cauzionata con Euro 700.000,00 con autorizzazione al perfezionamento di tutti gli atti e i negozi giuridici strumentali alla predetta vendita;

rilevato che l'art.91 ultimo comma CCII prevede che la disciplina ivi contenuta si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'art.44 comma 1 lett.a CCII e, pertanto, nulla osta, purchè sussistano i requisiti d'urgenza previsti dall'art.46 CCII, che venga avviata la procedura competitiva anche prima del deposito della domanda definitiva di concordato ed indipendentemente dall'esistenza o meno di un piano;

rilevato che la società proponente ha evidenziato l'assoluta urgenza di procedere alla cessione del ramo d'azienda rappresentando nella propria istanza i dati che evidenziano, in chiave prospettica di brevissimo periodo, il progressivo deterioramento della liquidità disponibile: *“In caso di mancato subentro all'inizio del mese di agosto di un acquirente del Ramo d'Azienda, tale deterioramento si rileverebbe significativamente più consistente; infatti, ciò implicherebbe maggiori uscite finanziarie per 850.000 Euro, quali minori risorse da poter destinare a soddisfazione dei creditori al 28 marzo 2024, afferenti in gran parte ai maggiori costi del personale e di struttura che dal 1° agosto verrebbero trasferiti all'acquirente per la Divisione Meccanica e della Divisione Plastica. Inoltre, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente visto il rischio di interruzioni di consegne di materiali da parte di fornitori e la continua contrazione del fatturato in corso, anche complice l'inevitabile, nonostante gli sforzi, peggioramento della fiducia da parte dei clienti (grandi multinazionali e case farmaceutiche). Quanto sopra è confermato anche con riferimento alla differenza tra valore e costi della produzione: in particolare, nel caso di mancato subentro dell'acquirente, i dati si rileverebbero maggiormente*

negativi nelle mensilità di agosto e di settembre; mesi nei quali si concretizzerebbero maggiori costi di produzione uniti ad un minor valore della produzione per oltre 290.000 Euro. Infine, la perdita d'esercizio, nel caso di mancato subentro di un acquirente, nel corso dei periodi analizzati, si incrementerebbe di oltre 650.000 Euro, con evidente impatto significativo sulle riserve di cassa, contribuendo anch'esse al deterioramento della liquidità e, in una prospettiva concorsuale, comportando un potenziale costante incremento dei crediti prededucibili. Nell'ipotesi di mancato trasferimento del Ramo d'Azienda la liquidità stimata a settembre sarebbe pari a circa 2 milioni di Euro mentre con il trasferimento del Ramo d'Azienda (ad o ad un terzo acquirente) si avrebbero risorse disponibili a settembre per 2,87 milioni di Euro con una differenza significativa a vantaggio dei creditori e tali da motivare le ragioni di urgenza (su cui più diffusamente infra). La cessione del Ramo d'Azienda agli inizi del mese di agosto permette infatti di trasferire 125 dipendenti ed i costi fissi dello stabilimento in un mese storicamente di basso fatturato (agosto). Si tenga anche conto che le tensioni sindacali derivanti dall'incertezza sul futuro aziendale sono in progressivo aumento e, senza la cessione del Ramo d'Azienda, si andrebbe certamente incontro a scioperi che porterebbero, ben presto, ad una impossibilità di regolare funzionamento di vari reparti. Si aggiunga anche che l'alternativa concretamente applicabile alla cessione del Ramo d'Azienda (ad o ad un terzo acquirente) sarebbe la rinuncia al procedimento unitario con uno scenario di liquidazione giudiziale e con una impossibilità di esercizio provvisorio, visti i risultati economici negativi e l'erosione della liquidità disponibile; il tutto con un grave danno per i creditori per effetto di un aumento del passivo (si pensi, ad esempio, agli oneri incrementali relativi al licenziamento del personale, stimabili in circa Euro 930.000 solo per l'indennità di preavviso) ed una certa riduzione rilevante dell'attivo, di cui – quanto ai complessi aziendali - si prospetterebbe l'utile dismissione solo in blocco, con perdita del plusvalore da continuità”.

rilevato che il commissario giudiziale nel suo parere ha confermato l'assoluta urgenza di procedere alla cessione del ramo d'azienda prima del deposito della domanda di concordato sottolineando come se si riuscisse a realizzare la cessione d'azienda entro la fine di luglio o primi giorni di agosto si potrebbe evitare di "bruciare" Euro 1.884 (dati in migliaia di euro) (somma del dato di agosto e settembre) suggerendo di abbreviare i tempi della pubblicità e di recepire i termini indicati di Ima;

ritenuto che la vendita del Ramo d'Azienda ad un prezzo pari o superiore al Prezzo Fisso offerto da consente, quindi, di perseguire il miglior interesse dei creditori, valorizzando - nell'immediato e con certezza - il plusvalore da continuità di esercizio che, inevitabilmente sarebbe compromesso con il protrarsi del tempo;

rilevato che l'art.91 CCII non prevede un termine minimo di durata della pubblicità: ciò proprio in considerazione delle preminenti esigenze – tipicamente proprie di questa fase transitoria – di possibile urgenza di preservare la continuità aziendale, nel miglior interesse dei creditori e, se possibile, dei lavoratori;

rilevato che art. 216 CCII con riferimento alla liquidazione giudiziale statuisce che il termine di giorni trenta possa essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza;

rilevato che l'art. 94, comma sesto, CCII espressamente prevede che: «*il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento*»;

ritenuto, pertanto, che la assoluta urgenza imposta dalla situazione aziendale giustifichi le tempistiche ristrette suggerite dal commissario giudiziale nel proprio parere;

ritenuto che, pertanto, si dovrà provvedere alla pubblicazione del bando nel Portale delle Vendite Pubbliche e sul Sole 24 ore almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del procedimento competitivo così assicurando un adeguato livello di competitività della vendita;

ritenuto che per snellire il procedimento debba essere affidata la procedura competitiva e delegate le operazioni di vendita al notaio dott.

che dovrà provvedere altresì alla pubblicazione del bando nei termini indicati;

considerato, quanto all'identificazione dell'oggetto e alle condizioni della vendita, che i rami d'azienda denominati Divisione meccanica e Divisione plastica sono stati oggetto di perizia di stima giurata del dott.

del 1 luglio 2024 e sono costituiti da:

- 1- TUTTI I BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ oggetto di perizia da parte della Geom. del 15 marzo 2024 rappresentati dal complesso di stabilimenti ad uso produttivo in comune di nella zona artigianale di denominata

ottimamente servita da viabilità e accessibile dalla

. Si tratta di tre immobili che compongono il complesso produttivo di circa 10.300 mq di costruito collocato su un'area urbanizzata di oltre 17.500 mq. I due immobili principali (

sono due fabbriche costruite negli anni '70 attualmente unite, per le specifiche esigenze dell'attività, con una tettoia di collegamento, il terzo immobile è il più recente magazzino realizzato nel 2011 sull'area aziendale libera a ovest del mappale 207. L'Immobile, oggi, è in parte occupato dalla Divisione conto terzi (reparto capsule caffè e/o reparto profumi) e continuerà ad esserlo sino al completo trasferimento dei relativi cespiti in esecuzione del piano e della proposta concordatari che dovrà avvenire in base all'offerta irrevocabile entro il termine ultimo di 6 mesi dall'atto notarile di cessione, senza che ciò determini il diritto dell'acquirente di avanzare richieste di indennizzo e risarcimento fondate su tale titolo. Il costo del trasferimento sarà interamente a carico di Di contrc na la disponibilità di un immobile in base a contratto di locazione nel quale è presente la Divisione

Meccanica, che dovrà essere trasferita entro 12 mesi dall'atto di cessione, con costi di trasferimento a carico dell'aggiudicataria.

- 2- **AVVIAMENTO** Per avviamento si intende l'andamento dei risultati storici di con riguardo al Ramo d'Azienda, anteriormente allo stato di crisi nel quale essa attualmente versa, oltre il valore intangibile del Ramo d'Azienda, dato inter alia dai seguenti componenti relativi allo stesso: - la lista dei fornitori costituenti la filiera di approvvigionamento; - la conoscenza dei termini contrattuali degli accordi inerenti al Ramo d'Azienda di cui è stata parte, è parte o sarà parte fino alla data dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda; - le conoscenze ed il know how riferibile all'ufficio acquisti, all'ufficio commerciale, al reparto produttivo, al reparto ricerca e sviluppo e al Ramo d'Azienda nel suo complesso; - le procedure di controllo aziendali interne inerenti al Ramo d'Azienda durante tutta l'attività.
- 3- **CERTIFICAZIONI** Tutte le certificazioni, permessi e autorizzazioni in relazione e necessarie alle attività svolte per il tramite del Ramo d'Azienda, ivi incluse le certificazioni indicate nell'Allegato 1: Certificazioni.
- 4- **IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ED IMPIANTI** Tutti gli arredi, attrezzature, impianti, macchinari, automezzi, e ogni altro bene tangibile di proprietà di o dalla stessa presi in locazione o leasing o comunque utilizzati nelle attività svolte per il tramite del Ramo d'Azienda o che comunque si trovano negli immobili o sui terreni occupati dal Ramo d'Azienda, inclusi quelli indicati nell'Allegato 2: Immobilizzazioni tecniche ed impianti; Ogni altro bene ad oggi utilizzato da al fine dell'esercizio delle attività svolte attraverso il Ramo d'Azienda e indispensabile per il regolare funzionamento di tali attività facente parte del Ramo d'Azienda.
- 5- **MAGAZZINO** Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6 (Continuità di esercizio), il magazzino di materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti ed anticipi versati a fronte di merce da ricevere e quanto altro a servizio delle attività esercitate per il tramite del Ramo d'Azienda, che si trovino o meno negli immobili occupati dal Ramo d'Azienda, nella consistenza che sarà accertata al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento che non potrà essere sostanzialmente difforme, salvo il consumo derivante dalla continuità dell'attività svolta mediante il Ramo d'Azienda (tenuto conto dello stato di crisi nel quale la Società versa), da quella indicata nell'Allegato 3: Magazzino.
- 6- **PERSONALE** I rapporti di lavoro subordinato inerenti al Ramo d'Azienda - tenuto conto della coerenza e delle necessità delle loro mansioni rispetto all'ottimale funzionamento del Ramo d'Azienda stesso così come indicati nell'elenco, redatto dalla Società in applicazione dei criteri menzionati, contenente la lista puntuale dei numeri di matricola dei Dipendenti che passeranno alla Proponente (Allegato 4 Dipendenti), mantenendo l'attuale trattamento economico complessivo.
- 7- **CONTRATTI** Tutte le commesse e gli ordini di vendita con clienti inerenti al Ramo d'Azienda in corso di esecuzione alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda (nel loro insieme, le "Commesse), nonché i

contratti aziendali e i contratti di impresa elencati nell'Allegato 7: Contratti, ivi inclusi i contratti e ordini di acquisto di materie prime, prodotti semilavorati e componenti inerenti il Ramo D'Azienda emessi nei confronti di fornitori e da questi non ancora evasi, in corso di esecuzione alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda. Ai sensi del presente paragrafo restano pertanto esclusi dal Ramo d'Azienda tutti i contratti e gli ordini di acquisto "passivi" non esplicitamente menzionati nell'Allegato 7, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti di assicurazione, i rapporti con agenti, procacciatori, mediatori, rappresentanti e distributori, le locazioni immobiliari etc., con la precisazione che qualsivoglia impegno contrattuale trasferito verrà assunto da solo a decorrere dalla data della stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda, e, pertanto, eventuali debiti d per prestazioni rese dalle controparti contraenti prima della suddetta data, rimarranno ad esclusivo carico di con la sola eccezione dei debiti relativi agli anticipi ricevuti dai clienti in relazione alle Commesse di cui si farà carico definitivamente la Proponente stessa. L'eventuale recesso dei terzi contraenti ai sensi dell'art. 2558, comma terzo, c.c. non darà luogo ad alcuna riduzione del Prezzo né costituirà titolo indennitario nei confronti della Società.

- 8- DOCUMENTI Tutti i file, documenti, libri e altri registri, in formato cartaceo o in formato digitale, che ineriscano al Ramo d'Azienda e che non debbano essere trattenuti da ai sensi di legge, compresi: elenchi di clienti, venditori, fornitori, appaltatori e fornitori di servizi; registrazioni generate da transazioni completate o attive (compresa la fatturazione, lo storico dei pagamenti e delle controversie, informazioni sui crediti e dati simili); documenti di natura finanziaria, legale, giuslavoristica o fiscale; corrispondenza; rapporti e relazioni; disegni; specifiche tecniche; dati; istruzioni di processo; statistiche; registri del personale; documentazione di vendita, documentazione promozionale e pubblicitaria
- 9- INFORMATION TECHNOLOGY Tutti i computer, stampanti, telefoni, sistemi informatici, firmware, middleware, server, workstation, router, hub, siti Internet, dati, database, programmi software (incluse le relative licenze di sviluppo ad essi correlate), codici sorgente e codici oggetto, manuali utente e ogni altro hardware e software di proprietà, noleggiato o concesso in licenza a e utilizzato in connessione con il Ramo d'Azienda, insieme ai relativi contratti che sono elencati nell'Allegato 7: Contratti.
- 10- PROPRIETÀ INTELLETTUALE Tutti i diritti, in qualunque giurisdizione, relativi a: (a) brevetti e domande di brevetto relativi al Ramo d'Azienda (b) marchi commerciali, marchi di servizio, disegni commerciali (esclusi per chiarezza quelli afferenti alla capsule caffè ed ai profumatori), nomi societari e commerciali, siano essi registrati o non registrati, incluso il marchio (c) nomi di dominio Internet, (d) opere d'autore, siano esse registrate come copyright o non registrate, domande pendenti, diritti morali e diritti speciali di paternità relativamente al Ramo d'Azienda, (e) segreti commerciali (incluse informazioni riservate, invenzioni non brevettate, dati finanziari, dati tecnici, informazioni anagrafiche, elenchi clienti, elenchi fornitori, business plan, know-

how, formule, metodi, disegni, processi, procedure, codici sorgente, codici oggetto e raccolte di dati) relativamente al Ramo d'Azienda, e (f) ogni altra proprietà intellettuale legalmente riconosciuta che sia inerente al Ramo d'Azienda ivi inclusi i diritti indicati nell'Allegato 6: Proprietà Intellettuale. Con riferimento alla sopra riportata proprietà intellettuale, tutti i diritti di far valere tale proprietà intellettuale rispetto a passate, presenti e future violazioni ed appropriazioni indebite, nonché ogni diritto di rinnovo della proprietà intellettuale stessa.

Con riferimento agli immobili in cui opera _____ l'offerta ricevuta da _____ prevede:

- 1- per il periodo intercorrente fra la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'Azienda ed il 30 novembre 2024: l'immobile attualmente occupato dalla Divisione conto terzi (reparto capsule e reparto profumi) sarà concesso in comodato gratuito a _____ fino al 30 novembre 2024.
- 2- Successivamente e fino al sesto mese successivo alla cessione del Ramo d'Azienda (gennaio 2025), verrà sottoscritto un contratto di locazione al canone di Euro 28.410,90 oltre Iva mensile;
- 3- l'esclusione del subentro nel contratto di locazione in essere con _____ ove opera attualmente la Divisione Meccanica: verrà sottoscritto uno specifico contratto di sublocazione della durata di dodici mesi, condizionato alla stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'Azienda e con efficacia decorrente da tale data.
- 4- _____ si impegna a raggiungere ogni accordo utile con _____ S.r.l. in relazione al suddetto contratto di sub-locazione e, in ogni caso, a garantire la permanenza dell'acquirente presso tale immobile per l'intera durata di 12 mesi dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'Azienda, anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 392/1978.
- 5- _____ continuerà ad essere responsabile nei confronti di _____ per il pieno e puntuale pagamento dei canoni previsti dall'esistente contratto di locazione, per tutta la durata del contratto di sub-locazione. - come già detto, gli oneri per il trasferimento della Divisione conto Terzi saranno a carico di _____ mentre quelli per il trasferimento della Divisione Meccanica saranno a carico di _____. Con riferimento alla stipula di questi contratti il commissario nel suo parere ha evidenziato come questi: "*siano l'unica soluzione che permette di consentire il necessario sgombero della Divisione Conto Terzi dai capannoni diventati di proprietà di qualsivoglia aggiudicatario e nel contempo lo sgombero dall'immobile locato della Divisione Meccanica, trasferita all'aggiudicatario. Ubbidisce quindi a mere esigenze operative e produttive applicabili a qualsivoglia aggiudicatario*".

_____ si è obbligata irrevocabilmente – per sé o per società di diritto italiano di nuova costituzione, da essa interamente controllata, che si è riservata la facoltà di indicare anteriormente alla partecipazione alla procedura competitiva, ferma, in ogni caso, la perdurante responsabilità solidale di _____ - ad acquistare in via contestuale, unitaria ed inscindibile il Ramo d'Azienda in regolare funzionamento, secondo quanto precisato nell'Articolo 6 (Continuità di esercizio) dell'Offerta _____ comprensivo di tutte le attività e le risorse

impiegate nel Ramo d'Azienda stesso, esclusa qualsiasi passività, fatta limitata eccezione per le passività inerenti (i) ai rapporti di lavoro da trasferirsi (a titolo di TFR, oneri differiti, per ferie e permessi non goduti, oltre ad eventuali ratei di mensilità aggiuntiva maturati e non liquidati alla data di efficacia dell'atto di trasferimento), l'accollo liberatorio delle quali costituirà modalità di parziale estinzione dell' obbligazione di pagamento del prezzo di vendita; e (ii) alle commesse, parimenti oggetto di trasferimento ad secondo quanto previsto all'articolo 3.1.1.(vi) dell'Offerta (di seguito definite, le Commesse).

si è obbligata a corrispondere, a titolo di prezzo, - la somma di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda (parte fissa) e - l'ulteriore somma (parte incrementale) di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dall'omologa definitiva della proposta concordataria.

In particolare, secondo quanto rappresentato da la Parte Incrementale trova obiettiva giustificazione - al pari della valorizzazione della continuità d'esercizio - nella necessità di preservare il valore dei segni distintivi di del know how commerciale e del profilo reputazionale (tenuto conto dei mercati di riferimento), in relazione al Ramo d'Azienda, i quali risulterebbero del tutto pregiudicati, nel caso in cui - anche in un momento successivo alla vendita del Ramo d'Azienda - dovesse accedere ad una procedura di liquidazione giudiziale.

In proposito, nella propria istanza evidenzia circa la parte incrementale che la stessa non pone alcuna criticità, posto che chiunque parteciperà alla gara, in caso di esito vittorioso all'esito della stessa, sarà vincolato tanto al versamento della Parte Fissa del prezzo quanto della Parte Incrementale mentre non contemplare nel disciplinare di gara la Parte Incrementale: *"determinerebbe certamente - almeno - tre pregiudizievoli effetti: (i) la possibilità per - che, come si è detto, attribuisce a tale componente del prezzo un rilievo primario - di non depositare l'offerta irrevocabile prodromica alla sua partecipazione alla procedura competitiva, attesa la non conformità tra il disciplinare di gara e l'Offerta [art. 7.(ii) dell'Offerta (ii) l'ingiustificata perdita per i creditori concorrenti, in relazione alle scelte che andranno ad operare in relazione alla futura proposta concordataria, di poter beneficiare di un possibile rilevante attivo prospettico (sebbene potenziale); (iii) ove, in astratto, si volesse far gravare la componente incrementale del Prezzo sulla sola la creazione di disallineamenti competitivi fra i terzi possibili offerenti e stessa."*

Questo Collegio ritenuta giustificata sotto il profilo causale la fissazione della parte incrementale del prezzo condizionata all'omologa del concordato (in ragione della ragionevole perdita di valore in caso di apertura della liquidazione giudiziale del valore dei segni distintivi di del know how commerciale e del profilo reputazionale tenuto conto dei mercati di riferimento) dispone che debba essere previsto dal disciplinare di gara l'obbligo dell'aggiudicatario di farsi carico anche della Parte Incrementale del

prezzo con la precisazione che la gara, dovrà svolgersi soltanto sulla Parte Fissa del prezzo.

Il commissario giudiziale sulla base della perizia giurata del dott. [redacted] che per la redazione si è avvalso, tra le altre, delle risultanze della perizia di stima del compendio immobiliare predisposta dalla geom. [redacted] nonché di quella avente ad oggetto impianti, macchinari e attrezzature redatta dal geom. [redacted]

[redacted] ha ritenuto congruo il Prezzo (parte fissa) offerto da [redacted] evidenziando come, sempre ai sensi dell'Offerta [redacted] l'aggiudicatario si farà «definitivamente carico», quindi senza alcuna riduzione del prezzo - delle passività derivanti dagli acconti già incassati da [redacted] in via anticipata da clienti con riguardo alle Commesse (come definite nell'Offerta [redacted] trattasi delle «commesse e degli ordini di vendita con clienti inerenti al Ramo d'Azienda in corso di esecuzione alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda»), pari a complessivi Euro 3.359.788,63, alla data del 31 maggio 2024.

Il commissario ha, al riguardo, richiesto un aggiornamento della situazione degli anticipi al 26 giugno 2024, verificando che: " *il dato è in apprezzabile aumento rispetto a quello al 31 maggio indicato nella perizia del dott.*

(quasi 440.000 Euro in più con conseguente miglioramento a favore di dell'offerta di [redacted] Tali anticipi relativi alla Divisione Meccanica e alla Divisione Plastica e successivi al 28 marzo 2024 (quindi aventi natura prededucibile) sono pari ad Euro 1.317.804,51. A tale importo si aggiungono anticipi a Clienti anteriori al 28 marzo 2024 (quindi aventi natura chirografaria) pari ad Euro 2.485.695,92".

Tale circostanza rende il prezzo ben maggiore di Euro 7.000.000,00 (Parte Fissa), ammontando, in sostanza, ad oltre 10 milioni di euro.

Il commissario evidenzia, inoltre, nel suo parere, che nella valutazione di congruità del prezzo debba considerarsi anche il risparmio del canone di locazione dal 1° agosto al 30 novembre 2024, reso possibile dal contratto di comodato e pari ad Euro 113.643,60;

ritenuto che l'offerta di Ima spa assicuri una piena salvaguardia dell'occupazione, transitando - unitamente al Ramo d'Azienda - tutti i dipendenti diretti della Divisione Meccanica e della Divisione Plastica (107) oltre a 18 dipendenti indiretti (c.d. servizi generali), per un totale quindi di 125 su 153 dipendenti occupati da [redacted] alla data odierna con tutti i diritti riconosciuti dall'art. 2112 c.c. e in particolare dell'attuale trattamento economico complessivo: ne consegue la legittima previsione nel bando di gara della previsione che entro la stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda intervenga all'esito della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 e dall'art. 4, terzo comma, CCII, la sottoscrizione di un accordo sindacale che confermi il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti con garanzia della continuità e della conservazione dei diritti in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., e con intervenuta sottoscrizione, da parte dei singoli dipendenti oggetto di trasferimento, di verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 2112, comma secondo, c.c., 2113 c.c. e 410 e segg. c.p.c., che prevedano la liberazione di

da debiti, obblighi e oneri per trattamenti di fine rapporto, oneri differiti per ferie e permessi non goduti, ed eventuali ratei di mensilità aggiuntiva maturati e non liquidati alla data di efficacia dell'atto di trasferimento;

Si osserva al riguardo come il nuovo codice della crisi abbia affiancato al primario obiettivo di tutela dei creditori il principio, di paritetica importanza, di salvaguardia dell'attività economica e della posizione dei lavoratori e la suddetta previsione persegue entrambi questi obiettivi;

ritenuto che la vendita del ramo d'azienda avverrà con deroga all'art.2560 c.c. e, quindi, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponderà dei debiti pregressi (ad eccezione dei debiti relativi agli anticipi ricevuti dai clienti in relazione alle commesse e quelli relativi ai dipendenti);

rilevato, al riguardo, che il nuovo codice della crisi, allo scopo di perseguire l'obiettivo di continuità aziendale e rendere, pertanto, appetibile l'azienda (nonostante la situazione di crisi), deroga all'art.2560 comma 2 c.c. ogni qualvolta vi sia una cessione d'azienda: l'art.22 CCII deroga all'art.2560 comma 2 c.c. nell'ambito di una composizione negoziata della crisi, l'art.214 comma 2 CCII esclude, nella liquidazione giudiziale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento, l'art.118 ultimo comma CCII prevede che il cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi salvo diversa previsione del piano;

ritenuto che alla domanda di accesso al concordato anche ai sensi dell'art.44 CCII debba ritenersi applicabile l'art.214 comma 2 CCII in ragione dell'art.114 CCII che richiama nei limiti della compatibilità le disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale,

ritenuto che tale interpretazione si giustifica sia in ragione del dettato letterale dell'art.114 comma 4 CCII, che si riferisce genericamente al deposito della domanda di concordato, sia attraverso una interpretazione sistematica del sistema normativo: sarebbe, infatti, logicamente irrazionale, consentire espressamente, se ne sussistono i presupposti di urgenza, la vendita dell'azienda nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'art.44 comma 1 lett. a CCII (art.91 ultimo comma CCII) senza poi applicarvi le norme conseguenti dettate per rendere concretamente possibile tale possibilità;

visto il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale all'instaurazione di un procedimento competitivo che abbia a base un prezzo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni) con impegno dell'aggiudicatario a farsi carico dei debiti relativi agli anticipi ricevuti dai cliente in relazione alle Commesse, e un ulteriore somma (parte incrementale) di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dall'omologa definitiva della proposta concordataria, con rilanci sulla sola parte fissa di Euro 150.000,00, abbreviando i termini di pubblicità e affidamento della procedura competitiva a notaio delegato, identificato nel Notaio che dovrà provvedere alla pubblicazione del bando nel Portale delle Vendite Pubbliche e sul Sole 24 ore;

ritenuto, in forza di quanto precede, che occorra dare corso al procedimento competitivo ai sensi degli art.46 commi I e II e 91 comma unidicesimo CCII secondo le modalità e nei termini di seguito individuati:

- Il Ramo d'Azienda, oggetto della vendita, è posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore dott. _____ (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta).
- Il Ramo d'Azienda sarà venduto da
- senza alcuna garanzia per vizi e mancanza di qualità, con conseguente rinuncia di ogni eccezione, garanzia, azione e/o pretesa e rivendicazione, anche sul piano lavoristico, da parte dell'acquirente, in caso di aggiudicazione e conseguente acquisto del Ramo d'Azienda.
- nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessori, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; - secondo la formula "visto e piaciuto", a corpo e non a misura e, pertanto, qualsivoglia differenza, anche di misura, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del Prezzo.
- I beni costituenti il Ramo d'Azienda saranno venduti liberi da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di pignoramenti e da ogni altro vincolo e tutte le eventuali iscrizioni, trascrizioni e formalità pregiudizievoli esistenti al momento della stipula dell'atto di compravendita del Ramo d'Azienda saranno cancellate a spese e cura dell'acquirente, senza alcun diritto a riduzione del prezzo e/o indennizzo o rimborso di sorta purché le suddette spese complessivamente siano inferiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00), restando inteso che l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione del prezzo.
- Quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dallo stimatore Geom. _____ in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).
- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto, anche urbanistico, in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo). La parte aggiudicataria è onerata di ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, nonché delle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza del lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell'atmosfera e delle acque dall'inquinamento e di impianti negli edifici. L'onere reale per l'esecuzione degli interventi previsti dagli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 rimarrà a carico dell'aggiudicatario, anche nel caso di mancata iscrizione dell'onere stesso nel certificato di destinazione urbanistica. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 46, comma 5°, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001

- quest'ultima da corrispondere entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla omologazione definitiva del concordato preventivo in corso di presentazione da parte di
- La presentazione dell'offerta implicherà per l'offerente l'espressa accettazione del presente bando, in ogni sua parte, e, nello specifico, tra gli altri, dei seguenti obblighi:
 - 1- impegno a provvedere ad effettuare il pagamento del saldo della - sola - Parte Fissa contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda;
 - 2- impegno al pagamento della intera Parte Incrementale entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dall'omologazione definitiva della proposta concordataria presentata da _____ all'esito del procedimento unitario n. 41-1/2024;
 - 3- impegno a stipulare con _____ dopo l'aggiudicazione ma anteriormente alla stipula dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda: (a) un contratto di comodato, nel testo conforme a quello contenuto in data room, avente ad oggetto l'Immobile in Proprietà e durata per il periodo intercorrente fra la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda e il 30 novembre 2024. Il contratto di comodato sarà condizionato alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda; (b) un contratto di locazione, nel testo conforme a quello contenuto in data room, avente ad oggetto l'Immobile in Proprietà e durata dal 1° dicembre 2024 sino al termine del sesto mese successivo alla stipula dell'atto notarile traslativo del Ramo d'Azienda. Tale contratto sarà condizionato alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda. Il canone di locazione mensile sarà pari ad Euro 28.410,90, oltre ad IVA se dovuta: tale importo sarà compensato direttamente con il canone relativo al Contratto di Sub-Locazione (come infra definito); (c) con riguardo all'Immobile Locato, anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 392/1978, un contratto di sub locazione, nel testo conforme a quello contenuto in data room, della durata di dodici mesi (il "Contratto di Sub-Locazione"), il quale sarà condizionato alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda e con efficacia decorrente da tale data. Il canone mensile relativo al Contratto di Sub-Locazione dovuto dall'acquirente a _____ sarà pari ad Euro 28.410,90, oltre ad IVA se dovuta, per l'intera durata del contratto; b) indicazione della procedura a cui si riferisce l'offerta, cioè PROCEDIMENTO UNITARIO Tribunale di Reggio Emilia; c) generalità dell'offerente o, in caso di offerta congiunta, degli offerenti complete di codice fiscale, partita iva, recapiti telefonici; visura della CCIAA dalla quale possa evincersi la legittimazione dell'offerente a formulare la predetta offerta (in caso di offerte presentate da persone giuridiche); opportuna dichiarazione ex art 179 c.c. (in caso di esclusione del bene dalla comunione legale); contratto di mandato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di

offerte presentate da un mandatario); in caso di domanda in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Il richiedente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria; d) impegno a stipulare l'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda, con ogni spesa a suo carico, entro il 1° agosto 2024.

- 4- In particolare, all'interno della busta dovrà essere presente idonea documentazione bancaria attestante il versamento di una cauzione pari al 10% della Parte Fissa del prezzo di almeno Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) milioni e così almeno Euro 700.000,00 (settecentomila/00) sul conto corrente vincolato, intestato a S.p.A.

- APERTURA DELLE BUSTE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE GARA

Alle ore 10.30 del 25 luglio 2024 il Notaio delegato, dott. [redacted] provvederà nei locali del proprio studio, in Reggio nell'Emilia, all'apertura delle buste, alla presenza degli offerenti (o dei loro legali rappresentanti o di mandatarî muniti di procura notarile), dei rappresentanti di [redacted] e del commissario giudiziale del Procedimento Unitario n. 41/2024 Tribunale di Reggio Emilia, dott. [redacted] nonché all'individuazione dell'aggiudicatario in caso di unica offerta o, in caso di pluralità di offerte, a gara, con rilanci dell'importo minimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) rispetto alla sola Parte Fissa del prezzo.

Individuato al termine della gara l'aggiudicatario, questo dovrà provvedere ad effettuare il bonifico (mediante bonifico istantaneo sul conto corrente del procedimento unitario) del saldo contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda.

Quale modalità di parziale estinzione dell'obbligazione di pagamento della Parte Fissa del prezzo, l'acquirente si accollerà, con efficacia liberatoria per [redacted] l'integrale importo dei trattamenti di fine rapporto relativi ai Dipendenti trasferiti con il Ramo d'Azienda, gli inerenti oneri differiti relativi a ferie e permessi non goduti oltre ad eventuali ratei di mensilità aggiuntiva maturati e non liquidati alla data di efficacia dell'atto di trasferimento (l'Accollo), nella loro entità che verrà esattamente quantificata al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda. Qualora non fosse disponibile l'esatto ammontare dell'importo dell'Accollo alla data della stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda, lo stesso verrà provvisoriamente quantificato sulla base dell'ammontare al 31 maggio 2024 - (Euro 400.304, già al netto delle somme versate al fondo di tesoreria Inps) ed alle retribuzioni differite (ferie, festività, 13ma etc per Euro 733.630,74)-, precisando poi nel rogito notarile che il debito effettivo per Accollo sarà rideterminato entro la fine del

mese successivo alla data dell'atto di cessione, quando saranno noti i dati definitivi alla data della cessione, o comunque non appena saranno resi disponibili dal consulente del lavoro di In caso di debito inferiore, l'acquirente provvederà ad integrare l'importo con bonifico da effettuarsi sul conto corrente vincolato del procedimento unitario entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del dato effettivo al momento dell'atto di cessione.

In caso di debito superiore sarà che provvederà a bonificare l'importo all'acquirente sempre entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del dato da parte del consulente del lavoro.

L'atto notarile di trasferimento del Ramo d'Azienda riporterà l'obbligo dell'acquirente di pagamento della Parte Incrementale del prezzo.

In caso di mancato integrale pagamento del saldo prezzo dovuto entro il termine di cui sopra, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto e la cauzione da questi versata verrà trattenuta dalla Società a titolo di penale.

In tal caso, in presenza di più offerenti partecipanti alla procedura competitiva, il diritto all'assegnazione spetterà al soggetto che nella gara aveva presentato l'offerta precedente (in termini di prezzo offerto) a quella di chi era risultato poi aggiudicatario; tale diritto dovrà essere esercitato entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione fatta dal Notaio delegato con il pagamento dell'intero prezzo offerto, secondo quanto previsto dal presente bando.

L'atto di cessione notarile del Ramo d'Azienda dovrà avvenire previo positivo esperimento della procedura di cui all'art. 47 L. 428/1990, anche in adempimento di quanto previsto dall'art. 4, comma terzo, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ("CCII").

Costituisce presupposto indefettibile per la stipula dell'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda l'intervenuto previo positivo esperimento da parte dell'aggiudicatario della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990, con sottoscrizione di un accordo sindacale che confermi il subentro della aggiudicatario nei rapporti di lavoro dei Dipendenti, con garanzia della continuità e della conservazione dei diritti in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., e con intervenuta sottoscrizione, da parte dei singoli Dipendenti, di verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 2112, comma secondo, c.c., 2113 c.c. e 410 e segg. c.p.c. che prevedano la liberazione di da debiti, obblighi e oneri per trattamenti di fine rapporto, oneri differiti per ferie e permessi non goduti, ed eventuali ratei di mensilità aggiuntive maturati e non liquidati alla data di efficacia dell'atto di trasferimento, relativi ai Dipendenti.

L'atto notarile di cessione del Ramo d'Azienda verrà stipulato presso il Notaio delegato, nel giorno e nell'ora che saranno comunicati dalla Società all'aggiudicatario con un preavviso scritto di almeno 2 (due) giorni lavorativi (avendo riguardo alla Piazza di Reggio Emilia) e comunque non oltre il 1° agosto 2024.

La perizia di stima giurata del dott. _____ del 1° luglio 2024, unitamente alle stime della Geom. _____ (per gli immobili) e del Geom. _____ (per i macchinari, impianti e attrezzature), potranno essere richieste dagli interessati, senza alcuna lettera di riservatezza, con richiesta al CFO di _____ dott.ssa _____ e-mail _____

mettendo in cc il Notaio delegato alla vendita, dott. _____ e-mail _____ e il commissario giudiziale, dott. _____ e-mail _____ Ogni altra ulteriore informazione potrà essere ottenuta tramite richiesta diretta, al CFO di _____ dott.ssa _____

_____ e mettendo in cc il Notaio delegato alla vendita, dott. _____

commissario giudiziale, _____ accesso alla data room dedicata, titolata PROCEDURA COMPETITIVA PROC. UNIT

La dott.ssa _____ previa ricezione della lettera di riservatezza sottoscritta (il cui modello è allegato al presente bando) - da inviarsi alle _____ PEC _____

_____ - fornirà le chiavi di accesso alla anzidetta data room titolata PROCEDURA COMPETITIVA PROC. UNIT.

Si precisa che, considerata la natura riservata delle informazioni contenute nella data room, nella lettera di riservatezza è prevista, in caso di violazione degli obblighi in essa previsti, una penale predeterminata di Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

P.Q.M.

visto l'art. 46, commi primo e secondo, e 91, comma undicesimo, CCII:

- autorizza l'apertura del procedimento competitivo per la vendita dei beni indicati nell'istanza di _____ e nel successivo parere del commissario giudiziale alle condizioni precisate con affidamento della procedura competitiva e delegate le operazioni di vendita al notaio dott. _____ che dovrà provvedere altresì alla pubblicazione del bando;

- autorizza il perfezionamento, da parte della Società, di tutti gli atti e i negozi giuridici strettamente funzionali a consentire la vendita del Ramo d'Azienda, nel rispetto di quanto autorizzato dal Tribunale adito, e, in particolare, la stipula del Contratto di Locazione, del Contratto di Comodato e del Contratto di Sub-Locazione, così come definiti nel parere del commissario.

Si comunichi a _____ spa e al commissario giudiziale dott. _____

Così deciso il 2 luglio 2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente

